Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 33ª seduta pubblica per lunedì 11 settembre 1972, alle ore 17 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77 *della Costituzione, della presentazione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti (345).

(10608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **506.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine, in Langhirano.

N. 506. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma in data 30 aprile 1970, integrato con due dichiarazioni del 4 dicembre 1970 e 21 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine, in Langhirano (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 5. VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **507.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, nel comune di Ancona.

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 3 ottobre 1967, integrato con altro decreto 16 gennaio 1969 e con dichiarazioni 1° febbraio e 17 dicembre 1969, 25 febbraio e 15 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in località Aspio del comune di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 6. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli commemorativi di Giuseppe Mazzini nel 1° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972.

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli commemorativi di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte, nei valori da L. 25, L. 90 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25,5 x 30; formato

stampa: mm. 21,5×26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25, otto milioni da L. 90 e L. 150; colori: L. 25, verde e nero; L. 90, nero; L. 150, rosso e nero; quartino: 100 esemplari.

La vignetta, unica per i tre valori e racchiusa da un filo di cornice, poggia sul lato corto del formato e riproduce l'effigie di Giuseppe Mazzini, stampata in calcografia. In alto è situata la dicitura « GIUSEPPE MAZZINI »; al disotto di questa, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riportate le date della nascita e della morte, « 1805 » e « 1872 ».

Sul lato di base, a sinistra è posta la parola « ITALIA » e a destra l'indicazione del valore. Le leggende, tutte in carattere bastoncino e di colore nero, sono stampate in rotocalco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972
Registro n. 29 Poste, foglio n. 331

(10505)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Nomina di un membro del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946 che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00.11998 del 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17, con il quale il dott. Raffaele D'Amico è stato nominato componente del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per il triennio 1° agosto 1970-31 luglio 1973 quale delegato del ragioniere generale dello Stato prof. Gaetano Stammati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1972, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 205, con il quale il dott. Vincenzo Firmi è stato nominato ragioniere generale dello Stato in sostituzione del prof. Gaetano Stammati;

Vista la nota n. 140755 del 10 giugno 1972 con la quale il ragioniere generale dello Stato dott. Vincenzo Firmi delega, a norma dell'art. 7 del succitato decreto ministeriale 26 marzo 1946, l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato dott. Raffaele D'Amico a partecipare, in sua vece, alle riunioni del consiglio direttivo del predetto istituto;

Decreta:

L'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, dott. Raffaele D'Amico è chiamato a far parte, quale delegato del ragioniere generale dello Stato dottor Vincenzo Firmi, del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, a decorrere dal 10 giugno 1972.

Il dott. Raffaele D'Amico resta in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio direttivo di cui al succitato decreto 9 dicembre 1970, citato nelle premesse e cioè sino al 31 luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1972
Registro n. 16 Monopoli, foglio n. 251

(10500)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1972.

Elevazione alla seconda categoria della corporazione dei piloti del porto di Olbia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369, con il quale vennero istituite nuove corporazioni di piloti;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione dei piloti del porto di Olbia;

Decreta:

La corporazione dei piloti del porto di Olbia è elevata dalla terza alla seconda categoria.

Roma, addì 8 agosto 1972

Il Ministro: LUPIS

(10544)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Granarolo dell'Emilia, in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 12 maggio 1949, 16 aprile 1963 e 12 giugno 1971 con i quali la Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bologna, Budrio, Crevalcore, Zola Predosa, Molinella e Sasso Marconi in provincia di Bologna;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, con i propri decreti 12 maggio 1949, 16 aprile 1963 e 12 giugno 1971, di che in premessa è esteso al territorio del comune di Granarolo dell'Emilia, in provincia di Bologna.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e, 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, ente morale con sede in Genova, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio delle province di Genova e Imperia, nonchè in quello di alcuni comuni in provincia di La Spezia e di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, ente morale con sede in Genova;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Decreta:

La cassa di risparmio di Genova e Imperia, ente morale con sede in Genova, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio delle province di Genova e Imperia, nonchè in quello dei comuni di Maissana e Varese Ligure, in provincia di La Spezia; Alassio, Andora, Arnasco, Balestrino, Barbineto, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Onzo, Orco Feligno, Ortovero, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello. Testico, Toirano. Tovo S. Giacomo, Urbe, Varazze, Vendone, Villanova d'Albenga e Zuccarello, in provincia di Savona.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10537)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, numero 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto l'art. 41 della citata legge n. 865, che sostituisce l'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, il quale autorizza i comuni ed i consorzi dei comuni a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il successivo art. 42, che sostituisce l'art. 2 della ricordata legge n. 847, il quale, tra l'altro, dispone che i mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono concessi al tasso di interesse stabilito con decreto del Ministro per il tesoro;

Viste le domande con cui le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità indicati nell'art. 1 del presente decreto hanno dichiarato di essere disposti ad accordare prestiti ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 che sostituiscono, rispettivamente gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — che sostituisce l'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847 —, recante l'autorizzazione ai comuni ed ai consorzi dei comuni stessi a contrarre mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 196. n. 167, viene stabilito nella misura del 6 % annuo, pari a quello delle obbligazioni da emettere in contropartita, oltre ai diritti di commissione, ai diritti erariali ed alla provvigione per il rischio nel collocamento dei titoli, il tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle seguenti sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità a norma degli articoli 41, 42 e 43 della menzionata legge n. 865:

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso il Banco di Sicilia;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Monte dei Paschi di Siena;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso la sezione Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità istituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Sezione autonoma opere pubbliche istituita presso il Credito fondiario Società per azioni.

Art. 2.

Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di cui all'articolo precedente effettueranno le operazioni di mutuo previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10506)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1972.

Autorizzazione alla Banca Antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Padova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 15 novembre 1963, 23 dicembre 1966, 20 ottobre 1967 e 12 marzo 1971, con le quali la Banca Antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dello stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Gazzo Padovano, Limena, Maserà, Monselice, Padova (frazione Ponte di Brenta), San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Saonara, Vò, Padova, Casalserugo, Fontanaviva, Vigonza, Arquà Petrarca, Carrara San Giorgio, Carrara S. Stefano, Cinto Euganeo, Curtarolo, Galliera Veneta, Galzignano, Grantorto, Pernumia, Polverara, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, San Pietro Viminario, Villa del Conte, Arre, Arzergrande, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Campo San Martino, Cervarese S. Croce, Correzzola, Granze, Loreggia, Masi, Massanzago, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove, Terrassa Padovana, Torreglia, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Carceri, Cartura, Legnaro, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Elena d'Este, Sant'Urbano, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Casale di Scodosia, Noventa Padovana, Piacenza d'Adige, Rovolon, Saletto, Trebaseleghe, Villa Estense e Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova; Camponogara, Vigonovo e Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia; Asiago, Rossano Veneto, Bressanvido, Pozzoleone e Quinto Vicentino, in provincia di Vicenza; Dolegna del Collio, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino e San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia, nonchè in tutto il territorio della provincia di Trieste;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Antoniana di Padova e Trieste, popolare cooperativa a responsabilità

limitata per azioni, con sede in Padova, con i propri decreti 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 15 novembre 1963, 23 dicembre 1966, 20 ottobre 1967 e 12 marzo 1971, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano d'Isonzo, Turriaco e Villesse, in provincia di Gorizia

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Antoniana di Padova e Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10538)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1972.

Autorizzazione alla società « Istituto fiduciario veneto S.p.a. », con sede in Vicenza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Istituto fiduciario veneto S.p.a. », con sede in Vicenza, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Istituto fiduciario veneto S.p.a. », con sede in Vicenza, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Esdin 10 cava »

Con decreto ministeriale n. 10.01214 in data 12 agosto 1972 l'esplosivo da mina denominato « Esdin 10 cava », che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10559)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1972 il comune di Sersale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.976.401 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10593)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1972 il comune di Ciminna (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.791.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10594)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Orazio Bonaccorso, nato a Messina il 28 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Messina in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(10454)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'8 maggio 1972 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3520 numero di tariffa ex 11.02-A statistica 002 (Semole e semolini di frumento duro), colonna 4ª, rigo 14°, leggere prelievo del 1° marzo 1972 « 68.568,75 » anzichè « 75 »

pag. 3520 numero di tariffa ex 11.02-A statistica 005 (Semole e semolini di frumento tenero), colonna 4ª, rigo 15°, leggere prelievo del 1° marzo 1972 « 64.250,00 » anzichè « 00 ».

(10450)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) nn. 2338/71 e 2450/71.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-11-1971 al 15-11-1971	Dal 16-11-1971 al 30-11-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati (*a*):		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:		
	05	a. crema di latte	12.256	11.106
	09	b. altri	12.256	11.106
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	25.931	23.494
	12	III. superiore al 45 %	40.075	36.313
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	1.563	1.563
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	3.750	3.750
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	31.438	29.563
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	32.688	30.813
	18	4. superiore al 29 %	60.188	36.925
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	zero	zero
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	27.688	25.813
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	28.938	27.063
	36	4. superiore al 29 %	56.438	33.175
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	10.206	10.206
	42	2. altri	13.781	13.781
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	25.931	23.494
	50	2. superiore al 45 %	40.075	36.313
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-11-1971 al 15-11-1971	Dal 16-11-1971 al 30-11-1971
04.02 (*segue*)		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	zero per kg (*f*)	zero per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	227 per kg (*f*)	258 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	564 per kg (*f*)	332 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	zero per kg (*g*)	zero per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	277 per kg (*g*)	258 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	564 per kg (*g*)	332 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.406	18.406
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	259 per kg (*g*)	235 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	401 per kg (*g*)	363 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %	47.144	42.719
	08	B. altro	57.513	52.119
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	39.481	33.750
	111	bb. altri	39.481 (*m*)	33.750 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	39.481	33.750
	124	beta. altri	39.481 (*m*)	33.750 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa) Bergkäse	39.481	33.750
	131	bb) altri	39.481 (*m*)	33.750 (*m*)
	134	II. altri	39.481	33.750
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	40.313 (*p*)	40.313 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	21.931	21.931
	144	II. altri	21.931	21.931

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-11-1971 al 15-11-1971	Dal 16-11-1971 al 30-11-1971
04.04 (*segue*)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizianati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	35.838	31.700
	161	2. superiore al 48 %	37.988	33.981
	164	b. superiore al 36 %	87.988	83.981
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale al 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	167	2. Pecorino	40.313	40.313
	169	3. altri	40.313	40.313
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	31.225	31.225
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale al 48 %	34.038 (*t*)	29.138 (*t*)
	173	bb. superiore al 48 %	34.038 (*u*)	29.138 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.038 (*v*)	29.138 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.038 (*v*)	29.138 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.038	29.138
	182	bb. non nominati	34.038	29.138
		c. superiore al 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.531	21.856
	185	bb. altri	25.531	21.856
	187	2. altri	84.038	79.138
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	190	2. Pecorino	40.313	40.313
	191	3. altri	40.313	40.313
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.038	79.138
	197	2. non nominati	84.038	79.138

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-11-1971 al 15-11-1971	Dal 16-11-1971 al 30-11-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);

C. Lire 4.862,50 per il periodo dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B. Lire 4.862,50 per il periodo dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considarato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;

2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

3. *in fette imballate singolarmente* in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 6 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	580,90	581,15	581 —	581;20	581,05	581,15	581,15	581,15
Dollaro canadese	590,90	590,90	591,15	590,90	590,90	590,95	590,75	590,90	590,90	590,90
Franco svizzero	153,76	153,76	153,70	153,76	153,70	153,78	153,735	153,76	153,76	153,75
Corona danese	84,35	84,105	84,33	84,35	84,20	84,30	84,32	84,35	84,35	84,35
Corona norvegese	88,6650	88,665	88,65	88,6650	88,65	88,65	88,65	88,6650	88,66	88,66
Corona svedese	122,95	122,95	122,90	122,95	122,95	122,90	122,96	122,95	122,95	122,95
Fiorino olandese	181,45	181,45	180,43	181,45	179,95	181,50	180,37	181,45	181,45	181,45
Franco belga	13,242	13,242	13,25	13,242	13,22	13,24	13,238	13,242	13,24	13,24
Franco francese	116,21	116,21	116,24	116,21	116,15	116,22	116,205	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1423,65	1423,65	1423,25	1423,65	1423 —	1423,70	1423,35	1423,65	1423,65	1423,65
Marco germanico	182,30	182,30	182,20	182,30	182,15	182,34	182,185	182,30	182,30	182,30
Scellino austriaco	25,2425	25,2425	25,23	25,2425	25,20	25,24	25,24	25,2425	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,7050	21,705	21,69	21,7050	21,72	21;68	21,6975	21,7050	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1580	9,158	9,16	9,1580	9,14	9,15	9,1585	9,1580	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9340	1,934	1,9350	1,9340	1,97	1,93	1,9320	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 6 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
» 5 % (Ricostruzione)	92,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,975
» 5 % (Città di Trieste)	92,80
» 5 % (Beni esteri)	92,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,90
» 5,50 % » » 1968-83	95,275
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,10
Dollaro canadese	590,825
Franco svizzero	153,747
Corona danese	84,335
Corona norvegese	88,657
Corona svedese	122,955
Fiorino olandese	180,41
Franco belga	13,24
Franco francese	116,207
Lira sterlina	1423,50
Marco germanico	182,292
Scellino austriaco	25,241
Escudo portoghese	21,701
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,933

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guasila, di Solarussa e di Budoni

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Plinio Melas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari);

2) il sig. Angelino Mele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari);

3) il sig. Antonio Ventroni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Budoni (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1972

Il Governatore: CARLI

(10545)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica del decreto di costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1972 relativo alla costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1972, registro n. 8 Sanità, foglio n. 355 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 1° agosto 1972;

Considerato che si è incorsi in errori materiali di trascrizione e che pertanto occorre provvedere alla rettifica del decreto in questione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 luglio 1972 relativo alla costituzione della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1972, registro n. 8 Sanità, foglio n. 355 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 1° agosto 1972 è sostituito dal seguente:

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'ESAME NAZIONALE DI IDONEITÀ A DIRETTORE SANITARIO SESSIONE ANNO 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per direttore, vice-direttore ed ispettori sanitari e dei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per sovraintendenti, vice-direttori ed ispettori sanitari;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972 modificato con decreto ministeriale 10 luglio 1972 con cui è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti sanitari e direttori sanitari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 13 luglio 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico.

Componenti:

Angelillo prof. Bruno, n. 2, direttore dell'istituto d'igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Leonardi prof. Michele, n. 133, direttore dell'Ospedale degli infermi di Rimini;

Massani prof. Mario, n. 150, direttore dei pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Peretti prof. Mario, n. 186, direttore dell'ospedale civile di Brescia.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 29 luglio 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (unmilione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

(10561)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252/AG/3/350 in data 24 febbraio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 63 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica *23 ottobre 1963, n. 2211*;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e del medico provinciale di Pisa, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Galeota prof. dott. Enrico, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Malasoma dott. Renzo, vice prefetto ispettore della prefettura di Pisa;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, professore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mengozzi dott. Ferdinando, veterinario condotto di Riparbella.

Segretario:

Capotorto dott. Carlo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune di Vecchiano.

Pisa, addì 1° settembre 1972

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(10565)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7027 del 31 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Taranto al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Taranto e dall'ordine dei veterinari della provincia di Taranto;

Visto il decreto n. 5998 in data 13 gennaio 1972 del medico provinciale di Taranto, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale Puglia del 24 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Componenti:

Rinaldi dott. Pio, vice prefetto, in servizio presso la prefettura di Taranto;

Bernardi dott. Antonio, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio del veterinario provinciale di Foggia;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di ruolo di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Di Lauro dott. Giuseppppe, veterinario condotto di Pulsano.

Segretario:

Piccioli dott.ssa Valeria, consigliere in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Taranto

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Detto decreto sarà pubblicato nella forma e nei modi di legge.

Taranto, addì 29 agosto 1972

Il Veterinario provinciale: PATERA

(10553)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1972, n. **15.**
Indennità ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 29 dello Statuto regionale, in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata alla misura dell'indennità speciale ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 65 % per il Presidente del Consiglio e il Presidente della giunta regionale;

b) 60 % per il vice presidente della giunta regionale;

c) 55 % per gli altri membri della giunta regionale;

d) 50 % per i componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio e per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti;

e) 40 % per i consiglieri regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

Le indennità previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Il rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri residenti fuori del capoluogo di regione e le spese di missione saranno disciplinati con separato provvedimento.

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 decorre, per i consiglieri dalla data della proclamazione ai sensi dell'art. 25, primo comma dello statuto, per i Presidenti della giunta e del Consiglio, per il vice Presidente della giunta e per gli altri componenti la Giunta, per i componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio e per il Presidente delle commissioni dalla data delle rispettive elezioni.

Art. 3.

Le sanzioni per le assenze vengono determinate con il regolamento interno ai sensi dell'art. 27 dello statuto.

Art. 4.

Le anticipazioni erogate, a norma dell'atto amministrativo adottato dalla giunta regionale n. 100 del 17 novembre 1970, fino all'entrata in vigore della presente legge, nella misura mensile di L. 240.000 per i Consiglieri regionali, di lire 300.000 per

i componenti l'ufficio di presidenza, di L. 330.000 per gli assessori regionali e di L. 380.000 per i Presidenti del Consiglio e della giunta, vengono detratte dalla indennità lorda complessiva spettante a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, previsti in complessive L. 233.000.000, si fa fronte come appresso:

1) quanto a L. 110.000.000, con i fondi stanziati al cap. 1 « Spese inerenti il Consiglio regionale », del bilancio di previsione per l'esercizio 1972;

2) quanto a L. 16.500.000, con i fondi conservati a residui passivi dell'anno 1970 al cap. 1 per L. 10.250.000 e al cap. 9 art. 1 per L. 6.250.000;

3) quanto a L. 106.500.000, mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 54 « Fondo per provvedimenti legislativi in corso » e corrispondente aumento dello stanziamento del cap. 2 « Spese per l'espletamento del mandato da parte della Giunta regionale », per l'esercizio 1972.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con i relativi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 1° agosto 1972

CONTI

(10217)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1972, n. 16.

Contributi ad enti pubblici, ad associazioni ed a manifestazioni aventi scopi culturali, artistici, sportivi e di promozione economica e sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'elevamento economico-sociale, culturale, artistico e sportivo della popolazione dell'Umbria, la Regione partecipa, mediante contributi, all'attività degli enti pubblici e delle associazioni che perseguono finalità innanzi descritte.

Art. 2.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere i contributi secondo le assegnazioni deliberate dalla giunta medesima.

I contributi sono concessi per un solo esercizio finanziario, non possono impegnare i bilanci degli esercizi successivi e non possono superare, ciascuno, l'importo di L. 500.000.

I contributi di importo superiore a L. 500.000 sono deliberati dal consiglio regionale e concessi dal Presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 1 viene stanziata per l'anno 1972 la somma di L. 30.000.000.

All'uopo è istituito nel bilancio dell'esercizio 1972 il capitolo 26-bis con la seguente denominazione: « Contributi ad enti pubblici e ad associazioni aventi scopi culturali, artistici, sportivi e di promozione economica e sociale ».

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1972, con la riduzione di pari importo del fondo del capitolo 54 « Fondo per provvedimenti legislativi in corso » e, per gli esercizi futuri, con le somme che verranno stanziate nei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 9 agosto 1972

CONTI

(10517)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. 17.

Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di fiere e mercati elencate dall'art. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) delibera in ordine alle attività di promozione ed all'esercizio dell'iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per la organizzazione di fiere nazionali e internazionali;

2) nomina il presidente del consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali;

3) designa i due componenti il consiglio di amministrazione degli enti per l'organizzazzione di fiere internazionali;

4) delibera lo scioglimento degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere, mostre ed esposizioni, nonchè delibera sulla attività per promuoverne lo scioglimento qualora si tratti degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale;

5) emana i regolamenti tipo per i mercati all'ingrosso e, ove ciò si renda necessario, dispone l'introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato;

6) approva i regolamenti per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi;

7) determina i criteri per l'istituzione dei mercati all'ingrosso sulla base del programma economico regionale.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 agosto 1972

CONTI

(10518)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. **18.**

Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati. Variazione alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge di modifica alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 17:

Articolo unico

Eliminare il punto 6) dell'art. 2, restando inteso chè il punto 7) dello stesso articolo diventa punto 6).

La presente legge regionale verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 agosto 1972

CONTI

(10519)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. **19.**

Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale elencate dall'art. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica per la formazione professionale nella regione;

2) delibera i programmi di intervento per l'istituzione e il potenziamento delle scuole e dei centri di orientamento e addestramento professionale attinenti alle qualifiche ritenute opportune per l'economia regionale;

3) approva i piani istitutivi dei corsi di addestramento professionale, nonchè dei corsi di riqualificazione e di quelli complementari per gli apprendisti;

4) determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dell'istruzione professionale nel settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei servizi;

5) provvede alla erezione in ente morale:

a) delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici di infanzia istituite dagli speciali comitati e ne approva i relativi statuti;

b) delle scuole di ostetricia autonome nelle città capoluoghi di provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie determinando, con lo stesso atto, il trattamento economico del personale;

6) nomina il direttore delle scuole per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria nonchè un componente dei consigli di amministrazione delle scuole di ostetricia;

7) provvede alla nomina dei rappresentanti di competenza della Regione nel consiglio di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nonchè dei rispettivi comitati esecutivi;

8) scioglie i consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

9) designa i membri dei consigli di amministrazione, di competenza regionale, degli istituti professionali di Stato;

10) scioglie i consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato;

11) provvede alla programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato con la indicazione vincolante dell'ordine di priorità;

12) propone la ripartizione dei finanziamenti da destinare in conto capitale per l'impianto, il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche per gli istituti professionali di Stato;

13) designa i componenti dei collegi dei revisori degli enti, delle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione;

14) adotta i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla competenza regionale degli enti di diritto pubblico (INAPLI, INIASA, ENALC) il cui patrimonio e personale sono trasferiti alla Regione.

Art. 3.

Attribuzioni della giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 agosto 1972

CONTI

(10520)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. **20.**

Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale. Variazioni alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica per la formazione professionale nella Regione;

2) delibera i programmi di intervento per l'istituzione ed il potenziamento delle scuole e dei centri di orientamento e addestramento professionale, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite alla Regione; delibera in ordine all'orientamento e alla qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

3) approva i piani istitutivi dei corsi di addestramento professionale, nonchè dei corsi di riqualificazione e di quelli complementari per gli apprendisti;

4) determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dell'istruzione professionale nel settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei servizi;

5) provvede alla erezione in ente morale delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici di infanzia istituite dagli speciali comitati e ne approva relativi statuti;

6) nomina il direttore delle scuole per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria, nonchè un componente dei consigli di amministrazione delle scuole di ostetricia;

7) provvede alla nomina dei rappresentanti di competenza della Regione nel consiglio di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nonchè dei rispettivi comitati esecutivi;

8) scioglie i consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

9) designa i membri dei consigli di amministrazione, di competenza regionale, degli istituti professionali di Stato;

10) provvede alla programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato con la indicazione vincolante dell'ordine di priorità;

11) propone la ripartizione dei finanziamenti da destinare in conto capitale per l'impianto, il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche per gli istituti professionali di Stato;

12) designa i componenti dei collegi dei revisori degli enti, delle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione;

13) adotta i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla competenza regionale degli enti di diritto pubblico (INAPLI, INIASA, ENALC) il cui patrimonio e personale sono trasferiti alla Regione.

La presente legge verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 agosto 1972

CONTI

(10521)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.